

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1963

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1963-64

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale Governo, entro i termini stabiliti dall'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha presentato al Parlamento il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1963-64.

Detto progetto non è stato esaminato dalle Assemblee legislative a causa del loro sopravvenuto scioglimento.

La scadenza ormai imminente dell'anno finanziario rende indispensabile il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, onde assicurare la continuità della gestione finanziaria.

Nello schema che si unisce in allegato la durata dell'esercizio provvisorio è determinata in un solo mese a far tempo dal 1° luglio 1963.

In considerazione dell'attuale situazione governativa, si è ritenuto doveroso limitare la richiesta di esercizio provvisorio al tempo strettamente necessario per fronteggiare la scadenza costituzionale del 30 giugno e dar modo al Governo di assumere ulteriori

eventuali iniziative, dopo aver riavviato l'iter legislativo per l'approvazione del bilancio del prossimo esercizio finanziario.

Analogamente a quanto già stabilito all'inizio delle due ultime legislature, il disegno di legge dispone che la gestione dovrà essere esercitata sulla base del progetto di bilancio presentato alle Camere il 30 gennaio scorso.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento e al rilevato carattere di estrema urgenza, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° luglio 1963.

È appena da avvertire, infine, che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza la erogazione di esse per la sola quota relativa al primo mese dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un dodicesimo degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio, che si riferiscono all'intera gestione 1963-64.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1963, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1963-64, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1963.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1963.